

# **GIORNATA DI STUDIO REGIONE EMILIA MAGNA**

*Bologna 18 Marzo 2014*

## **ARMONIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' PUBBLICA: GLI SPERIMENTATORI INCONTRANO GLI ENTI LOCALI**

*La programmazione delle spese d'investimento,  
il fondo pluriennale vincolato di parte capitale e  
le reimputazioni agli esercizi successivi*

*DOTT. MARCELLO MARCONI* - Dirigente in staff del Servizio  
Finanziario del Comune di Reggio Emilia



# Scaletta Intervento:

1. SPESE DI INVESTIMENTO E PROGRAMMAZIONE
2. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
3. IL RIACCERTAMENTO E LE REIMPUTAZIONI
4. APPLICAZIONE CONCRETA: CRITICITA' E PROPOSTE



# PRIMA PARTE

## SPESE DI INVESTIMENTO E PROGRAMMAZIONE



# SPESE: I MACROAGGREGATI DI PARTE CAPITALE

---

SPESE IN CONTO CAPITALE	1) Tributi in conto capitale a carico dell'ente;
	2) Investimenti fissi lordi;
	3) Contributi agli investimenti;
	4) Trasferimenti in conto capitale;
	5) Altre spese in conto capitale.

## **IMPEGNI e VERIFICA RESIDUI SPESE IN CONTO CAPITALE**

Le spese d'investimento sono impegnate nel momento in cui sorge l'obbligazione, con imputazione negli esercizi del bilancio pluriennale in cui scadono le singole obbligazioni passive, sulla base del relativo **cronoprogramma** di spesa, mentre la copertura finanziaria deve sussistere fin dal momento dell'attivazione del primo impegno con riferimento all'importo complessivo dell'investimento (per es. quadro economico complessivo del progetto esecutivo).

Con i nuovi principi contabili non potranno esserci più i cosiddetti impegni di stanziamento, ossia impegni in relazione all'accertamento dell'entrata ex art. 183, 5° comma, ma dovrà sussistere un'obbligazione " giurid ica perfezionata"

## **SPESE IN CONTO CAPITALE: la particolarità dei Lavori pubblici**

Per quanto riguarda i **lavori pubblici**, molti enti in sperimentazione hanno valutato almeno in questa prima fase di sperimentazione, al fine di rendere applicabili i nuovi principi alla complessità e particolarità dell'iter di un'opera pubblica, di considerare obbligazione non solo i contratti in essere o in corso di perfezionamento delle opere principali ma tutte le voci del quadro economico progettuale collegate (compresi imprevisti, incentivi, lavori in economia, ecc.), in quanto nelle disponibilità del RUP, almeno ai fini della determinazione delle "prenotazioni" e del accantonamento a FPV(FONDO PLURIENNALE VINCOLATO).

In sostanza bisognerà **verificare che il progetto esecutivo sia stato attivato** e che almeno siano in corso le procedure di affidamento delle opere.

## **SPESE IN CONTO CAPITALE: la particolarità dei Lavori pubblici**

In questo senso va il **punto 5.4 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria**, nel quale si prevede che:

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorchè non impegnate).

## **SPESE IN CONTO CAPITALE: la particolarità dei Lavori pubblici**

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per “procedure attivate” gara formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2” si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all'art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti, a seguito dell'assunzione di impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell'ente prenotare si prenotano le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione.

## SPESE IN CONTO CAPITALE: la particolarità dei Lavori pubblici

Pertanto se il progetto è attivato, sia per quanto riguarda i nuovi investimenti *che i residui in essere*, si potranno:

- Impegnare / *confermare a residuo* gli importi del quadro economico in scadenza (maturati) entro il 31/12
- mandare a fondo (per imputarli agli anni successivi in base alle scadenze previste nel **cronoprogramma**) i restanti importi del quadro economico progettuale.

Viceversa, in caso di progetto non attivato, (procedure di gara non partite a fine anno, progetto esecutivo non approvato, ecc.) i fondi andranno in **economia** in quanto **non si potrà**:

- Per la *competenza*, impegnare lo stanziamento
- Per i *residui*, confermare il residuo.

# **SPESE IN CONTO CAPITALE: CRONOPROGRAMMI E CASSA**

IL **CRONOPROGRAMMA** nella gestione degli investimenti assume un'importanza fondamentale, anche in relazione alla reintroduzione delle previsioni di cassa nei nuovi modelli di bilancio, prevista per la prima annualità del bilancio.

L'analisi straordinaria dei residui con la programmazione dei tempi di scadenza dell'obbligazione servirà come base di partenza sia per le previsioni di cassa che per la programmazione delle scadenze. In linea teorica le previsioni di cassa dovrebbero avvicinarsi alla sommatoria tra residui e previsioni di competenza potenziata del primo anno del bilancio.

In realtà non ci sarà sempre coincidenza in quanto:

- il concetto di prestazione avvenuta / SAL maturato non coincide sempre con i termini di pagamento (ad es. per i SAL ci sono i tempi di emissione del certificato di pagamento nonché la scadenza dei 30 gg per pagare la fattura)
- i vincoli del patto potrebbero non essere compatibili con le scadenze di tutte le obbligazioni

# SECONDA PARTE

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



# Fondo Pluriennale vincolato e Riaccertamento dei residui:

- Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un SALDO FINANZIARIO, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Di fatto è un accantonamento, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse.
- Come previsto dal punto 5.4 del principio concernente la contabilità finanziaria: *“Se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell'ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione. I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in conto capitale. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.*
- Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
- Il fondo riguarda **prevalentemente le spese in conto capitale**, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di **spese correnti**, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da **trasferimenti correnti vincolati**, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

# · Fondo Pluriennale vincolato: componenti

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è suddivisibile in due componenti logicamente distinte. In entrambi i casi il fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse.

## 3.1) Componente previsionale

È la quota di fondo che deriva dalle risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio destinata a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ma con imputazione negli anni successivi. All'interno di questa fattispecie si distingue tra:

- investimenti già definiti nel loro cronoprogramma
- investimenti in corso di definizione (non definiti tempi)

## 3.2 ) Componente che deriva dalla gestione degli esercizi precedenti

La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura spese già impegnate e imputate agli esercizi successivi.

*In occasione dell'avvio della sperimentazione del nuovo principio della competenza potenziato, il fondo pluriennale si forma anche a seguito del riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti a quello dell'adozione del nuovo principio.*

# Fondo Pluriennale Vincolato:componente previsionale **con cronoprogramma**

**Esempio:** In sede di programmazione per l'esercizio 2014, il Comune decide di realizzare una piscina del costo complessivo di 450 € e di finanziarla con un Alienazione patrimoniale, che comporta il perfezionamento della riscossione nel 2014 , accertato sulla competenza dell'esercizio 2014. La costruzione della piscina richiederà 2 anni di lavori (2015 e 2016):

- l'anno 2014 sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto: spesa complessiva 100 €;
- la spesa per la costruzione della piscina sarà distribuita nel biennio 2015/2016, in ragione del cronoprogramma: 150 € per l'esercizio 2015 e 200 € per l'esercizio 2016.

Nello schema successivo sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio.

# Fondo Pluriennale Vincolato:

## ESERCIZIO 2014

<b>ENTRATA</b>	Importo	<b>SPESA</b>	Importo
Alienazione finalizzata a realizzazione piscina	450	Progettazione piscina	100
		<b>Fondo pluriennale vincolato piscina</b>	<b>350</b>
Totale entrata	450	Totale spesa	450

## ESERCIZIO 2015

<b>ENTRATA</b>	Importo	<b>SPESA</b>	Importo
<b>Utilizzo fondo pluriennale vincolato piscina</b>	<b>350</b>	Realizzazione piscina	150
		<b>Fondo pluriennale vincolato piscina</b>	<b>200</b>
Totale entrata	350	Totale spesa	350

## ESERCIZIO 2016

<b>ENTRATA</b>	Importo	<b>SPESA</b>	Importo
<b>Utilizzo fondo pluriennale vincolato piscina</b>	<b>200</b>	Realizzazione piscina	200
Totale entrata	200	Totale spesa	200

# Fondo Pluriennale Vincolato: componente previsionale con investimenti non ancora definiti

Nel caso di investimenti per i quali non **risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa** il principio contabile concernente la contabilità finanziaria prevede, al punto 5.4, lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato **nel primo esercizio** in cui si prevede l'avvio dell'investimento. In tali casi, il fondo è imputato nella spesa **dell'esercizio** in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel PEG, è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, **a seguito della definizione del cronoprogramma della spesa**, si apportano le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica (*ma per gli investimenti si dovrebbe estendere al concetto di progetto esecutivo appaltabile con tutte le voci del q.e.*) è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

# Fondo Pluriennale vincolato e riaccertamento/reimputazione dei residui (seconda componente FPV che deriva da gestione esercizi precedenti):

Il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema di contabilità comporterà una **accurata analisi di tutti gli attuali residui attivi passivi correnti e di conto capitale** per valutare:

- il titolo al mantenimento delle somme in bilancio
- la imputazione nelle annualità corrispondenti alle scadenze delle obbligazioni a pagare sulla base del cronoprogramma
- la formazione del relativo Fondo pluriennale vincolato, di importo pari alla differenza tra residui passivi e residui attivi eliminati con il riaccertamento (se la differenza è positiva).
- Si tratta della seconda componente del fondo che è anche la più certa
- Tra i documenti da allegare al bilancio si trova anche un prospetto relativo alla composizione del FPV



## Il prospetto concernente la composizione, per missioni e per programmi, del fondo pluriennale vincolato – colonna a)

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1
		(a)
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
01	Organi istituzionali	0
02	Segreteria generale	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0
06	Ufficio tecnico	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0
08	Statistica e sistemi informativi	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0
10	Risorse umane	0
11	Altri servizi generali	0
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0</b>

La prima colonna del prospetto indica la ripartizione per programmi del FPV proveniente dagli esercizi precedenti. Il totale corrisponde alla somma delle due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il FPV (di parte corrente e in c/capitale).

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31/12, sono indicati gli importi che, per ciascun programma, risultano indicati nelle voci di spesa riguardanti il FPV nel consuntivo (o preconsuntivo) dell'esercizio precedente.

Gli importi della prima colonna corrispondono a quelli dell'ultima colonna del prospetto dell'esercizio precedente, al netto della colonna "imputazione ancora non definita".

## Il prospetto concernente la composizione, per missioni e per programmi, del fondo pluriennale vincolato – colonna b)

MISSIONI E PROGRAMMI		Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N
		(b)
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
01	Organi istituzionali	0
02	Segreteria generale	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0
06	Ufficio tecnico	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0
08	Statistica e sistemi informativi	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0
10	Risorse umane	0
11	Altri servizi generali	0
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0</b>

La seconda colonna del prospetto indica la quota di fondo iscritta in entrata costituita dalle “spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal FPV e imputate all’esercizio N”.

Al fine di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo distinguendoli per esercizio di imputazione, il principio concernente la programmazione consiglia, all’avvio delle procedure di spesa riguardanti un particolare programma, la prenotazione sia dello stanziamento del fondo in corso d’esercizio, sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi successivi.

## Il prospetto concernente la composizione, per missioni e per programmi, del fondo pluriennale vincolato – colonna c)

MISSIONI E PROGRAMMI		Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi
		$(c) = (a) - (b)$
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
01	Organi istituzionali	0
02	Segreteria generale	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0
06	Ufficio tecnico	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0
08	Statistica e sistemi informativi	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0
10	Risorse umane	0
11	Altri servizi generali	0
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0</b>

La terza colonna del prospetto è compilata, per ciascun programma, come differenza fra la prima e la seconda.

(componente del fondo derivante dai residui).

## Il prospetto concernente la composizione, per missioni e per programmi, del fondo pluriennale vincolato – colonne d) - g)

MISSIONI E PROGRAMMI		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :			
		N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita
		(d)	(e)	(f)	(g)
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
01	Organi istituzionali	0	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0
06	Ufficio tecnico	0	0	0	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0
10	Risorse umane	0	0	0	0
11	Altri servizi generali	0	0	0	0
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio (componente previsionale del fondo).

Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nell'esercizio, per i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese.

## Il prospetto concernente la composizione, per missioni e per programmi, del fondo pluriennale vincolato – colonna h)

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
		$(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)$
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
01	Organi istituzionali	0
02	Segreteria generale	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0
06	Ufficio tecnico	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0
08	Statistica e sistemi informativi	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0
10	Risorse umane	0
11	Altri servizi generali	0
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0</b>

L'ultima colonna indica l'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, ed è pari alla somma degli importi delle colonne da c) a g).

# TERZA PARTE

## IL RIACCERTAMENTO E LA REIMPUTAZIONE DI ENTRATE E SPESE



# **REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI**

**Gli enti che partecipano alla sperimentazione devono obbligatoriamente provvedere al riaccertamento straordinario dei residui (ART. 14 DEL dpcm 28/12/2011) nonché a regime al riaccertamento ordinario (ART. 7 del dpcm 28/12/2011 ) e in entrambi i casi alle relative reimputazioni.**

## **RESIDUI ATTIVI**

sono mantenute le entrate accertate esigibili nell'esercizio ma non incassate

## **RESIDUI PASSIVI**

sono mantenute le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.

# REVISIONE ORDINARIA DEI RESIDUI – art 7.c.3 DPCM 28 dicembre 2011

## **Art. 7 - (Principi contabili)**

1. Gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:

- della contabilità finanziaria (allegato n. 2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 3);
- dei bilanci consolidati (allegato n. 4);

2. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci **il fondo pluriennale vincolato** costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

3. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo

## **Art. 14 - (Riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione) del DPCM 28 dicembre 2011**

1. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria provvedono:

a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);

b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) – se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012;

c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;

d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.

2. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 1, lettera e).

3. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 1, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

## **REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI per gli enti in sperimentazione dal 2014**

In particolare, per gli enti che aderiscono alla sperimentazione a partire dal 2014, l'art. 9, comma 4, del DL 102/2013, che integra e modifica alcune parti del D.Lgs. 118/2011, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui degli enti che entrano in sperimentazione nel 2014 sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2013.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2013, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

## **REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI per gli enti in sperimentazione dal 2014**

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del DL 102 del 2013, gli enti che entrano in sperimentazione nel 2014 deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2013, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

- a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013 risultante dal rendiconto 2013 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2013 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;
- b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2014 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2014 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2014.

## **REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI per gli enti in sperimentazione dal 2014**

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2013 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni. Eventuali errori od omissioni nell'attività di riaccertamento straordinario possono essere recuperati nell'ambito dell'ordinaria attività di riaccertamento dei residui, in occasione della predisposizione del rendiconto 2014.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, riportati al termine del presente paragrafo. Entro 10 gg dalla delibera di riaccertamento, tali prospetti sono inviati a [info.arconet@tesoro.it](mailto:info.arconet@tesoro.it).

# REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI per gli enti in sperimentazione dal 2014

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL;

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2013, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2014 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2014 del bilancio di previsione 2014-2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014-2016 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2014 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data

# REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI

## per gli enti in sperimentazione dal 2014

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, con particolare riferimento:

a) ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b) all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014-2016, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2014;

b) l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2014 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;

c) l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

d) l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re imputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

e) l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2013.

# **REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI**

## **per gli enti in sperimentazione dal 2014**

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso. E' infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (a tal fine devono essere compilate le righe 7, 12 e 17 dell'allegato n. 1 alla delibera di riaccertamento dei residui).

## **REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI per gli enti in sperimentazione dal 2014**

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2014 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico, di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi, cui deve essere data copertura con le risorse dell'esercizio (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 1 alla delibera di riaccertamento dei residui). A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e non riguarda la colonna del bilancio di previsione relativa ai residui iniziali, nel quale è sempre indicato l'importo dei residui risultante dal rendiconto 2013 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata). Infatti, gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come attività gestionale dell'esercizio 2014, con riferimento alla data del 1° gennaio 2014

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.

## Allegato n. 1 alla delibera di riaccertamento dei residui

### DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DPCM 28-12-2011 ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2014 (1)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del °gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi	1		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2014 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2014 e successivi	2		
<b>Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2014, pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## QUARTA PARTE

### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: applicazione concreta, criticità e proposte



# COMPONENTE GESTIONALE DEL FPV

- In merito alla gestione del FPV si analizza per prima la **componente gestionale** e poi quella **previsionale**.
- Relativamente alla componente gestionale le problematiche e criticità maggiori si sono registrate nella gestione dell'**esercizio provvisorio** e in particolare nelle fasi di operazioni di re-impegno e ri-accertamento di cui agli art. 7 e 14 del DPCM
- Necessità di rettificare quanto determinato in sede di riaccertamento straordinario : ad es abbiamo avuto alcuni casi in cui dei residui mantenuti l'anno scorso( in occasione della verifica straordinaria ex art 14) in realtà, a seguito di eventi verificatesi successivamente , l'obbligazione risulta non essere più esigibile nel 2012 e precedenti ma piuttosto nel 2014.
- Grazie anche ai quesiti posti dal Comune di Reggio ad Arconet e ai successivi adeguamenti dei principi contabili, parte dei problemi gestionali sono stati risolti.

# ESERCIZIO PROVVISORIO E FPV:PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

➤ Sarebbe però auspicabile, al fine di garantire una continuità gestionale e maggiore efficienza:

**1) la possibilità di effettuare reimputazioni parziali** (e relative variazioni parziali del fondo pluriennale vincolato) anche **con provvedimento del Responsabile del Servizio finanziario nelle more della adozione della delibera di Giunta di cui all' art. 7, comma 3, del DPCM**. L'ultima versione dei principi ha recepito tale istanze prevedendo che:....”... *Il riaccertamento ordinario dei residui ...è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta..., Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”*

# ESERCIZIO PROVVISORIO E FPV:PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

2) **l' allargamento delle casistiche circa la possibilità di effettuare variazioni in esercizio provvisorio** di applicazione di quote vincolate di avanzo di amministrazione, anche presunto da dati di pre-consuntivo . I principi contabili al punto 8 prevedono infatti tale possibilità solo per garantire attività soggette a termini o scadenze che se non effettuate provocano danni all'ente. Sarebbe utile in particolare prevedere che, **anche per le somme inserite nei quadri economici progettuali nella disponibilità del Rup**, ci sia la possibilità di riapplicare l'avanzo vincolato anche in Esercizio provvisorio anche con semplice atto del Dirigente del Servizio Finanziario.

3) **possibilità per limitati casi di procedere anche in sede di riaccertamento ordinario ad utilizzare il meccanismo del FPV anche per i residui già riaccertati in base alla verifica straordinaria per intervenuta successiva modifica della esigibilità**. Ad apposto quesito Arconet ha però risposto in modo negativo *“ rappresentando che, nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, non è possibile procedere alla cancellazione, e contestuale reimputazione, dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti.*

*In altre parole non è possibile autorizzare un nuovo riaccertamento straordinario dei residui (altrimenti la sua funzione risulterebbe depotenziata)” .*

Pertanto il riaccertamento ordinario di fatto si può fare solo limitatamente alla componente che deriva dalla competenza

# COMPONENTE PREVISIONALE FPV: LA SPERIMENTAZIONE DEL CM DI REGGIO NEL 2013

- Per Il fondo pluriennale vincolato, oltre la componente collegata alle risorse accertate negli esercizi precedenti e che finanzia spese re-imputate nel triennio 2013-2015, si è previsto, per le spese d'investimento, anche una componente collegata alle risorse che si prevede di accertare nel corso del 2013 destinate a spese che si prevede d'impegnare nel 2013 ma con imputazione al 2014 e 2015
- si è infatti proceduto alla definizione del **cronoprogramma** di spesa delle opere pubbliche inserite nell' Elenco Annuale dei Lavori 2013 in base alle previsioni di esigibilità trattandosi di opere complesse che richiedono tempi di realizzazione pluriennali.

# LA SPERIMENTAZIONE DEL CM DI REGGIO NEL 2013

- Viceversa per le manutenzioni straordinarie e le altre spese d'investimento (beni durevoli, informatizzazione, restituzione oneri, ecc) si sono previste tutte le spese stanziare come scadenti nell'anno riservandosi eventualmente di destinare parte della spesa a fondo vincolato in sede di Assestamento o di chiusura d'esercizio.
- Infine per le opere previste nel P.TT.LL.PP, anni 2014 e 2015, si sono previsti tutti i relativi lavori o investimenti nei fondi vincolati delle rispettive missioni e programmi nei soli esercizi di programmazione dei bilanci, avvalendosi della facoltà prevista al punto 5.4 dei nuovi Principi Contabili applicato alla contabilità finanziaria, non essendo al momento dell'approvazione del bilancio motivatamente possibile individuare il momento di esigibilità della spesa, non avendo ancora definito i tempi di esecuzione delle opere (previste nell'Elenco Annuale solo per le opere 2013 e non per le opere 2014 e 2015) e i tempi di perfezionamento dei relativi finanziamenti .

# **CRITICITA' COMPONENTE PREVISIONALE FPV ALLA LUCE ESPERIENZA APPLICATIVA**

- **Una programmazione realistica dei tempi di previsione dei SAL in sede di bilancio di previsione, è scarsamente attendibile**, almeno per le opere complesse diverse dalla manutenzione straordinaria. I cronoprogrammi dipendono infatti da fattori in genere non programmabili in sede di bilancio (per incertezza perfezionamento entrate e procedure di gara, capitolati non ancora definiti, impossibilità di prevedere importo ribassi, ecc)
- Fino al momento della stipula dei contratti di fatto un cronoprogramma è scarsamente attendibile: gli investimenti in corso di definizione dovrebbero pertanto essere la norma in sede di previsione di bilancio e non viceversa l'eccezione come enunciato al punto 5.3 dei principi.


# CRITICITA' COMPONENTE PREVISIONALE FPV ALLA LUCE ESPERIENZA APPLICATIVA

Pertanto a fronte di previsioni molto incerte e poco attendibili si hanno **effetti negativi** quali:

- necessità di continue variazioni dei cronoprogrammi e relative variazioni del bilancio con rallentamenti delle attività e impieghi di risorse umane elevati
- alterare la rappresentazione del bilancio con effetti di duplicazione degli stanziamenti da un lato e difficoltà di distinzione delle due componenti del fondo.
- Difficoltà di rappresentazione e spiegazione degli elaborati finanziari in quanto gli schemi ufficiali non sono leggibili e non trovano diretta corrispondenza con il PTLLPP e quindi bisogna preparare per gli *stakeolder* (consiglieri, cittadini, ecc) strumenti di rappresentazione e illustrazione più semplici. Anche l'allegato B –FPV pensato per distinguere le due componenti del fondo è di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori.

# PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

- 1) Per i nuovi investimenti si potrebbe **eliminare la componente previsionale del fondo pluriennale vincolato** prevedendo la programmazione dei tempi solo in sede di verifica dei residui prima del consuntivo con la delibera di cui all'art. 7, 3 comma, del DPCM. In sostanza a bilancio di previsione ,per i nuovi investimenti, si propone di non procedere alla programmazione e alla determinazione del fondo ( e quindi prevedere tutto nei macroaggregati effettivi) e poi ,solo per gli investimenti attivati, prevedere a consuntivo la ripartizione a FPV nel caso di obbligazioni in scadenza negli anni successivi .
- 2) **Coordinare la normativa della Programmazione dei lavori pubblici ai nuovi principi contabili.** Il Decreto Min. Llpp 11/11/2011 n. 4509 prevede infatti una programmazione delle risorse e dei progetti non coerente con i nuovi principi contabili: si prevede infatti l'inserimento delle opere in base all'approvazione degli studi di fattibilità e progetti preliminari



la maggior parte degli enti sperimentatori non ha strutturato il programma in base ai SAL in quanto lo stesso attualmente è impostato per dare evidenza alle opere che si intendono appaltare nell'anno con relativi importi progettuali

# PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

- 3) Se si ritiene la proposta di eliminare la componente previsionale del fondo troppo forte in **subordine** si propone di :
- a) **suddividere le due componenti del fondo** anche a **livello di classificazione di bilancio e piano dei conti** sia in entrata che in spesa
  - b) considerare come *normale* che in sede di previsione gli investimenti non siano definiti e quindi **eliminare obbligo di allegare le spese suddivise tra definite e “in corso di definizione”** essendo tutte di fatto in corso di definizione seppur con differenti gradi di attendibilità
  - c) dare la possibilità di **rinvviare la definizione del cronoprogramma in sede di riaccramento art. 7** evitando variazioni in corso d'anno, che comunque dovranno essere in ogni caso riviste in sede di chiusura .
  - d) **Rendere facoltativa la possibilità di procedere a prenotazioni sul fondo introdotta nell'ultima versione dei principi.** Sarebbe infatti preferibile, a seconda delle procedure software e gestionali dei singoli enti, lasciare la facoltà di procedere alla prenotazione sugli esercizi successivi anziché sui fondi